

Comune di Possagno

Via Canova, 70 - 31054 Possagno (TV)
tel. 0423 922.710 oppure 922.732 - fax 0423 922.799- p.e. tributi@comune.possagno.tv.it

INFORMAZIONI I.M.U. E TASI – ACCONTO 2015

	I.M.U.	TASI
DETRAZIONI	<p>Le abitazioni principali (e relative pertinenze) sono soggette al pagamento dell'Imu solamente se nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>In questi (pochi) casi, per ogni abitazione principale è prevista la detrazione pari ad Euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; va applicata in proporzione alla quota di destinazione d'uso dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte di ciascuno dei soggetti passivi, indipendentemente dalla quota di possesso.</p> <p>È prevista una maggior detrazione di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo aggiuntivo di Euro 400,00.</p>	
RIDUZIONI		<ul style="list-style-type: none"> È prevista la aliquota ridotta dello 0,15% per una sola abitazione (e relative pertinenze) concessa in uso gratuito a parenti con relazione fino al primo grado in linea retta (padri-figli o viceversa). La aliquota ridotta si applica fino a 500 Euro della rendita catastale, sulla parte eccedente si applica la aliquota 0,20%. Deve essere presentata all'ufficio tributi la apposita autocertificazione¹ di uso gratuito, valida anche per l'IMU. La legge di conversione del D.L. 47/2014 ha introdotto, con effetto da questo anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, a condizione che non sia locata o concessa in comodato;. <p>Coloro che rientrano in questa casistica, per beneficiare della riduzione nella misura di due terzi della TASI (e della TARI, oltre all'esenzione I.M.U.) devono presentare al Comune la apposita dichiarazione¹.</p>
	<p>La base imponibile è ridotta del 50%:</p> <p>a) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili (stato di degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria) e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una auto-dichiarazione sostitutiva¹.</p> <p>b) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 42/2004.</p>	
ESENZIONI	<ul style="list-style-type: none"> La legge di conversione del D.L. 47/2014 ha introdotto, con effetto da questo anno 2015, l'assimilazione all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato; <p>Coloro che rientrano in questa casistica, per beneficiare della esenzione (oltre che della riduzione della TARI e della TARI) devono presentare al Comune l'autocertificazione sostitutiva¹.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sono esenti i fabbricati rurali strumentali (categorie catastali D/10, C/2, C/6 e C/7) e terreni agricoli solo se posseduti da imprenditori agricoli a titolo principale iscritti alla previdenza agricola (il Comune di Possagno è considerato "parzialmente montano"). È prevista l'esenzione dell'imposta per una sola abitazione (e relative pertinenze) concessa in uso gratuito a parenti con relazione fino al primo grado in linea retta (padri-figli o viceversa). L'esenzione si applica fino a 500 Euro della rendita catastale, sulla parte eccedente si applica la aliquota ordinaria. Deve essere presentata all'ufficio tributi la apposita auto-dichiarazione sostitutiva¹. 	

ALIQUOTE ACCONTO 2015 e CODICI TRIBUTO	Tipo immobile	I.M.U.		TASI	
		Aliquota	Codice	Aliquota	Codice
	Aliquota per l'abitazione principale (per i rari casi di immobili in categorie catastali A/1,A/8 e A/9) e relative pertinenze.	0,40%	3912	0,15%	3958
	Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, per tutti gli altri casi	---	---	0,15%	3958
	Immobili (abitazioni) non adibiti ad abitazione principale in categoria catastale da: A1 ad A9, e relative pert.	0,76%	3918	0,20%	3961
	Altri immobili in categoria A/10 (uffici) e categorie C/1, C/3, C/4, C5 (negozi, laboratori, palestre...)	0,76%	3918	0,10%	3961
	Fabbricati di categoria D (esclusi fabbricati rurali strumentali in categoria D/10)	0,76%	3925	0,10%	3961
	Fabbricati rurali strumentali	---	---	0,10%	3959
	Aree edificabili ²	0,76%	3916	0,10%	3960
	Terreni agricoli	0,76%	3914	---	---

RIPARTIZIONE QUOTE TASI	Quando l'immobile non è condotto direttamente dal possessore, la TASI va versata anche dall'utilizzatore; le quote vanno suddivise come indicato qui accanto.:	30%	Utilizzatore
		70%	Titolare di diritto reale

MODALITÀ DI VERSAMENTO	Mod. F24	Il Modello F24 si può utilizzare presso tutti gli sportelli bancari o postali; consente anche di compensare le imposte con eventuali crediti risultanti da altri tributi. Devono essere utilizzati i codici tributi descritti nella tabella più avanti.
	Bollettino postale	È reperibile presso gli uffici postali. Per l'I.M.U. deve essere riportato il numero di conto corrente 1008857615 (valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale) e l'intestazione "PAGAMENTO IMU". Per la TASI il numero di conto corrente è 1017381649 con intestazione "PAGAMENTO TASI".
	Importo minimo	L'imposta non è dovuta se il totale annuo dovuto dal singolo contribuente risulta inferiore a Euro 12,00

CODICE ENTE	G933
-------------	------

DICHIARAZIONE	Se non sono intervenute variazioni rispetto agli anni precedenti rimangono valide le dichiarazioni già presentate. Le variazioni per cui sussiste l'obbligo dichiarativo devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo rispetto all'anno nel quale si verifica l'evento.
---------------	--

CALCOLO ON LINE	È possibile utilizzare un programma piuttosto semplice per il calcolo e la stampa dei modelli F24; vi si accede dalla pagina web del Comune di Possagno (sulla sinistra cliccare sull'icona verde "IUC web", oppure direttamente all'indirizzo: https://www.accatreservizi.it/iuc/possagno/public/).
-----------------	--

INFORMAZIONI	UFFICIO TRIBUTI COMUNALE: Tel. 0423 922732-922710 - Fax. 0423 922799 - mail: tributi@comune.possagno.tv.it Orario ricevimento: Lunedì e Mercoledì mattina ore 8.30-12.30; Lunedì pomeriggio ore 15.00-18.00
--------------	---

¹ La autocertificazione va presentata al Comune, con allegata la copia di un documento di identificazione personale valido utilizzando il modello disponibile nel sito del Comune (entrare sulla sinistra nella sezione "Servizi comunali", selezionare la voce "Modulistica" quindi la voce Ufficio Tributi")

² I valori medi di riferimento delle aree edificabili per l'acconto 2015 sono gli stessi già applicati per l'anno 2014; qualora dovessero essere approvati valori diversi, la compensazione dell'importo dovuto per le aree edificabili sarà effettuata a saldo (dicembre 2015).